LEGGE REGIONALE 17 MARZO 1983, N. 2

Norme di coordinamento per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni comunali e circoscrizionali con le elezioni delle assemblee comprensoriali nella provincia di Trento[1]

Art. 1

1. Le elezioni dei Consigli comunali e circoscrizionali, che si svolgeranno contemporaneamente alle elezioni delle Assemblee comprensoriali, sono disciplinate dalla legge regionale 6 aprile 1956, n. 5 e successive modificazioni, con gli adattamenti di cui agli articoli seguenti. La suddetta legge è indicata col termine «legge regionale».

Art. 2

1. Il certificato elettorale rilasciato per le elezioni delle Assemblee comprensoriali, se opportunamente sovrastampato, è valido altresì per le elezioni comunali e circoscrizionali.

Art. 3

1. Le funzioni dell'Ufficio elettorale di sezione, di cui all'articolo 25 della legge regionale, sono svolte dall'Ufficio elettorale di sezione costituito per le elezioni delle Assemblee comprensoriali.

2. Nei Comuni dove, oltre all'elezione dell'Assemblea comprensoriale, hanno luogo anche le elezioni del Consiglio comunale e dei Consigli circoscrizionali, in aggiunta al

[1] In B.U. 29 marzo 1983, n. 15.

trattamento economico dei componenti l'Ufficio elettorale di sezione, spettante in base alla legge regionale, è dovuto un compenso straordinario fisso di lire 15.000.

Art. 4

1. Le operazioni previste rispettivamente dagli articoli 47, 54 e 56 della legge regionale sono svolte, per le singole elezioni, senza interruzione nell'ordine prima per l'elezione dell'Assemblea comprensoriale, poi per l'elezione del Consiglio comunale ed infine, se del caso, per quella del Consiglio circoscrizionale.

2. Per tutte le operazioni relative alle elezioni comunali e circoscrizionali è adottato lo stesso bollo di sezione utilizzato per l'elezione dell'Assemblea comprensoriale.

3. Per l'espressione del voto sono adottate le stesse matite copiative utilizzate per l'elezione dell'Assemblea comprensoriale.

Art. 5

1. Le spese di cui all'articolo 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, qualora derivino dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni delle Assemblee comprensoriali e dei Consigli comunali, sono ripartite nel modo seguente:

- le spese di cui al secondo comma sono a carico della Regione in ragione del cinquanta per cento;
- le spese di cui al quarto comma sono a carico del Comune interessato in ragione del cinquanta per cento.

2. Le spese di cui all'articolo 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28, qualora derivino dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni delle Assemblee comprensoriali, dei Consigli comunali e dei Consigli circoscrizionali, sono ripartite nel modo seguente:

- le spese di cui al secondo comma sono a carico della Regione in ragione di due terzi;
- le spese di cui al quarto comma sono a carico del Comune interessato in ragione di due terzi.

3. Per la parte di spesa non coperta ai sensi dei due commi precedenti provvede l'ente competente a disciplinare le elezioni delle Assemblee comprensoriali.

Art. 6

1. Non si applicano le disposizioni in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

Art. 7

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.